

60.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge:		Proposte di legge:	
(Annunzio)	1241	(Adesione di deputati)	1241
(Trasmissione dal Senato)	1241	(Annunzio)	1241
Gruppo parlamentare (Modifica nella costituzione)	1242	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	1242
Interpellanze ed interrogazione	1231	Richiesta ministeriale di parere parlamentare	1242
Missioni vevoli nella seduta del 26 settembre 1994	1241	Risoluzione, interpellanze ed interrogazioni (Annunzio)	1242
Progetto di legge costituzionale n. 724-767-872-888-911-1006-1008 (Questioni sospensive)	1235	Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	1242
Proposta di legge costituzionale (Annunzio) ..	1241	ERRATA CORRIGE	1242

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONE

Interpellanze:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

il Tar del Lazio con sua sentenza n. 1361/94 ha stabilito, confermando in ciò le precedenti ordinanze del Tar di Catania e del CGA di Palermo, che il provvedimento di radiazione emesso dalla FIGC nei confronti della Calcio Catania, il 31 luglio 1993, e successivamente confermato dalla GE del CONI, era provvedimento illegittimo, e per tanto con la stessa sentenza ha provveduto all'annullamento dei detti provvedimenti, statuendo con ciò il diritto della Calcio Catania ad esistere ed a rientrare a pieno titolo nei ranghi federali, rendendo così giustizia ad una società ed a una città oltremodo penalizzate e mortificate dai detti provvedimenti;

con il proposto ricorso era stata richiesta al Tar del Lazio la riammissione al torneo C1, categoria dove il Catania si trovava prima della illegittima esclusione, ma il Tar del Lazio, su questo punto, ha lasciato agli stessi organi federali la possibilità di risolvere consequenzialmente la questione, con la eventualità che la Calcio Catania, se insoddisfatta ricorra al Giudice Civile;

la sentenza del Tar del Lazio favorevole al Catania, consacrandone le piene ragioni comporta la conseguente e inderogabile necessità di riportare il Catania nella stessa situazione giuridica (campionato di C1) laddove si trovava nel momento della sua illegittima esclusione, ed impone agli organi federali di rivedere le proprie posizioni dismettendo un atteggiamento oltremodo punitivo anche nei confronti di un'intera città;

gli inaccettabili provvedimenti della FIGC hanno determinato tra gli sportivi gravi disagi con il pericolo di serie problematiche di ordine sociale e di ordine pubblico, consequenziale ad un persistente, inspiegabile ed illegittimo rifiuto da parte degli organi federali;

sono in gioco anche gli interessi economici (fenomeno calcio) e di immagine di una città e di un'intera provincia;

la Calcio Catania, sulla base sostanziale della detta sentenza ed onde evitare ulteriori azioni giudiziarie, ha provveduto a notificare al CONI, alla FIGC ed alla lega nazionale di serie C, atto di richiesta e intimazione per la iscrizione al campionato di serie C1 —:

quali siano gli intendimenti del Governo per risolvere con assoluta urgenza e nel pieno rispetto dei sentimenti dell'intera popolazione di Catania e della sua provincia il caso della Catania calcio nell'urgente ed assoluto rispetto della sentenza del Tar del Lazio che va applicata, con l'armonica utilizzazione dei poteri e dei doveri delle strutture dello sport e nel rispetto della loro autonomia che, tuttavia, non possono essere disgiunti dal rispetto generale per le regole dell'ordinamento dello Stato, tenendo presente, altresì, che nella questione è coinvolto il sentimento sportivo della intera città di Catania, indissolubilmente legato alla storia ed all'attualità del Calcio Catania, e che rende improponibile qualsiasi diversa ed obliqua soluzione.

(2-00084) « Paolone, Valensise, Garra, Sidoti, Neri, Tringali, Scalisi, Palumbo, Bono, Forestiere, Enzo Caruso, Salvo, Blanco, Malvestito, Piergiorgio Martinelli, Petrini, Liotta, Della Valle ».

(29 giugno 1994).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

la legge n. 164 del 2 giugno 1990 definisce compiti e composizione della Commissione per la parità fra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio istituita dalla legge n. 400 del 23 luglio 1988, al secondo comma dell'articolo 21;

le politiche di pari opportunità costituiscono un impegno esplicitamente assunto dalla Unione europea in più occasioni (tra l'altro con i reiterati programmi comunitari);

l'Italia è impegnata in tale direzione da documenti, raccomandazioni di organizzazioni internazionali, in primo luogo con la ratifica della Convenzione contro la discriminazione dell'ONU, tali politiche hanno un fondamento nel quadro degli articoli 2 e 3 della Costituzione;

accanto all'emergere di una forza sociale e culturale crescente delle donne, sia come singole sia in quanto si riconoscono in una solidarietà comune di genere, permangono le tendenze alla pauperizzazione e alla marginalizzazione femminile, si riproducono esclusioni e pregiudizi inammissibili;

l'ingresso delle donne nel moderno sistema delle libertà, dei diritti, del mercato mette in evidenza quanto l'organizzazione del lavoro, quella della vita quotidiana, le responsabilità familiari, stereotipi ereditati, siano ancora condizionati dalle forme antiche della divisione dei ruoli;

una politica di pari opportunità esige insieme una netta convinta assunzione di responsabilità da parte dell'Esecutivo e un coinvolgimento consultivo ampio delle più vivaci e attente risorse culturali femminili del paese —

quali criteri si intendano seguire nella designazione della Commissione per la parità uomo-donna presso la Presidenza del Consiglio, per quanto riguarda la Presidenza e la composizione della Commissione;

quali impegni politici generali e specifici il Governo intenda assumere per consolidare, diffondere ed accrescere le conquiste di autonomia, di protagonismo sociale, di rispetto della dignità dei cittadini donne.

La valorizzazione ed il riconoscimento della risorsa rappresentata dalle donne non è solo nell'interesse delle donne ma è essenziale nell'interesse dello sviluppo dell'intera società, della serenità dell'infanzia e della qualità della vita.

(2-00105) « de Biase Gaiotti, Serafini, Turco ».

(11 luglio 1994).

Interrogazione:

GUERRA, VIGNALI, COMMISSO e CARAZZI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

si apprende dalla stampa che la Casa Ricordi, la maggiore editrice italiana in campo musicale, che da quasi due secoli edita e rappresenta i più grandi compositori da Verdi a Rossini a Puccini a Nono, e che nello stesso campo della canzone ha pubblicato e pubblica i più prestigiosi autori da Tosti ieri a De Andrè oggi, è stata venduta al gruppo tedesco Bertelsman —:

se il Governo di fronte all'alienazione e quindi alla perdita di quello che può ben definirsi per il suo valore storico e per lo stesso ruolo che continua a svolgere, un « bene culturale » della nazione, non abbia niente da dire o comunque non intenda intraprendere le dovute azioni per far sì che l'Italia non solo musicale non si veda sottrarre un'azienda di principale importanza e responsabilità per l'esistenza e lo sviluppo della sua musica, per l'indipendenza di questa dalle logiche di dominio culturale sovranazionale. (3-00203)

(4 agosto 1994).

*PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE: CALDERISI ED
ALTRI; ADORNATO ED ALTRI; DISEGNO DI LEGGE DI
INIZIATIVA DEL GOVERNO; UGOLINI ED ALTRI; BASSA-
NINI ED ALTRI; MASI ED ALTRI; MAZZONE ED ALTRI —
MODIFICA DELL'ARTICOLO 122 DELLA COSTITUZIONE
(724-767-872-888-911-1006-1008)*

Questioni sospensive.

La Camera,

considerato che:

il testo unificato della Commissione sulle proposte di legge costituzionale e sul disegno di legge di modifica dell'articolo 122 della Costituzione, così come formulato, contiene una insanabile contraddizione tra la normativa in vigore e la disciplina transitoria introdotta dall'articolo 2;

che la nuova formulazione introdotta per l'articolo 122 della Costituzione investe l'impianto costituzionale dell'organizzazione delle regioni, senza tener conto delle disposizioni degli articoli 121, 126, 1 e 2 comma, 83, 2 comma, che resterebbero immutate;

che il contrasto tra norme costituzionali richiamerebbe inevitabilmente l'intervento della Corte costituzionale;

che è stata denunciata da più parti nella discussione generale l'inopportunità di considerare l'elezione diretta del presidente della regione prima di affrontare la questione di una normativa anti-trust;

che la conferenza dei Presidenti delle regioni ha lamentato di non essere stata chiamata a interloquire o che comunque non sia stato sentito l'orientamento delle regioni su tale importante materia che le investe direttamente;

che il consiglio regionale della Lombardia ha approvato una proposta di legge per l'elezione del consiglio regionale del tutto coerente con la Costituzione vigente e con le previsioni dell'articolo 1

della proposta modifica costituzionale ma che verrebbe vanificata dall'articolo 2 della stessa proposta;

che una deliberazione allo stato degli atti penalizzerebbe fortemente le autonomie regionali rendendo oltremodo difficile la possibilità che per le elezioni regionali del 1995 si possa votare con nuove leggi elettorali;

decide di rinviare l'esame delle proposte e del disegno di legge n. 724 - 767 - 872 - 888 - 911 - 1006 - 1008/A, nel testo unificato dalla Commissione, fino all'esame di altre proposte che investano in maniera organica tutta la materia e comunque dopo aver dato modo di esprimersi nelle forme procedurali consentite alle regioni.

« Crucianelli, Guerra, Muzio, Carazzi, Bielli, Moroni, Cosutta, Luigi Marino, Pistone, Garavini, Bolognesi, Bertinotti, Calvanese, Galdelli, Voccoli, De Murtas, Barzanti, De Angelis, Altea, Boghetta, Nappi, Cocci, Commisso, Vignali, Diliberto, Vendola, Grimaldi, Giulietti, Dorigo, Bellei, Valpiana, Boffardi, Brunetti, Saia, Nardini, Rizzo, Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio ».

La Camera,

al termine della discussione sulle linee generali delle proposte di legge 724-A e abbinate, recanti modifica dell'articolo 122 della Costituzione;

rilevato:

che la predetta discussione ha evidenziato una larga convergenza in ordine: a) alla inopportunità di uno slittamento della data di convocazione delle elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario rispetto alla scadenza prevista dalla legge; b) alla opportunità che tali elezioni siano tenute sulla base di nuove regole, coerenti con gli indirizzi emersi nelle consultazioni referendarie e recepiti nelle recenti leggi per l'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, degli organi dei comuni e degli organi delle province;

che la predetta discussione ha peraltro anche evidenziato che difficilmente i predetti obiettivi potrebbero essere raggiunti se si procede innanzitutto alla approvazione di una legge di riforma del disposto dell'articolo 122 della Costituzione, quindi alla approvazione delle conseguenti leggi ordinarie (regionali e statali), e poi ai successivi e dipendenti adempimenti amministrativi, anche per la persistenza di divergenze che rendono incerta la definitiva approvazione della legge di riforma costituzionale con la maggioranza prevista dall'ultimo capoverso dell'articolo 138 della Costituzione;

che di conseguenza appare più saggio e prudente che la Commissione competente e quindi l'Assemblea procedano in via prioritaria all'esame e all'approvazione della legge ordinaria di riforma del sistema elettorale regionale;

considerato altresì:

che dalla medesima discussione sulle linee generali è emersa la necessità e l'ur-

genza di provvedere a garantire la *par condicio* fra i soggetti politici nell'accesso ai mezzi di informazione e la correttezza e il pluralismo dei medesimi come condizione *sine qua non* per la stessa genuinità delle competizioni elettorali;

che di conseguenza appare necessario provvedere, prima della convocazione dei comizi elettorali per i consigli regionali;

ad una nuova disciplina del sistema dell'informazione che, con adeguate norme anti *trust*, ne garantisca il pluralismo e assicuri la parità di trattamento tra le forze politiche;

poiché è prevedibile che la Commissione affari costituzionali possa riferire all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 81 del regolamento, entro il mese di ottobre prossimo, sulle proposte di legge ordinaria concernenti le elezioni dei consigli regionali;

che la Commissione cultura possa riferire all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 81 del regolamento, entro lo stesso termine, sulle proposte di legge concernenti la regolamentazione dei mezzi di comunicazione di massa,

delibera

la sospensione dell'esame della proposta di legge costituzionale in oggetto fino al 31 ottobre 1994.

Bassanini, Berlinguer, Vigneri, Iotti, Chiaromonte, Maselli, Mussi, Solaroli, Angelini, Lorenzetti, Masini, Bargone, Soda, De Biase Gaiotti.

COMUNICAZIONI

—

**Missioni valedoli
nella seduta del 26 settembre 1994.**

Arata, Arlacchi, Comino, Fumagalli Carulli, Gnutti, Gubert, Maroni, Mattina, Mazzetto, Meluzzi, Menegon, Mitolo, Morselli, Tiziana Parenti, Rivera, Rodeghiero, Selva, Vendola.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 23 settembre 1994 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

PISTONE ed altri: « Ordinamento della professione di tributarista » (1304);

PROCACCI: « Norme in materia di pesca del corallo » (1308);

CRUCIANELLI ed altri: « Ordinamento della difesa nazionale » (1309);

TATTARINI ed altri: « Disciplina dell'apicoltura » (1310).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta
di legge costituzionale.**

In data 23 settembre 1994 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dal deputato:

CORLEONE: « Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino Alto-Adige in relazione alle leggi elettorali e alla composizione delle Giunte » (1305).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio
di un disegno di legge.**

In data 23 settembre 1994 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro della difesa:

« Ristrutturazione delle Forze armate e riordino del personale militare e civile della Difesa » (1307).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Senato.

In data 23 settembre 1994 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 632. — « Modifica dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente la proroga del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana » (*approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (1306).

Sarà stampato e distribuito.

**Adesione di deputati
a proposte di legge.**

La proposta di legge CHIAVACCI ed altri: « Nuove norme in materia di obiezione di coscienza » (995) (*annunziata nella seduta del 22 luglio 1994*) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati DUCA e CALZOLAIO.

La proposta di legge SCIACCA ed altri: « Norme per la chiusura dell'ACNA di Cengio, per la bonifica e la rinascita della Val Bormida e per lo sviluppo dei livelli occupazionali compatibile con l'equilibrio ambientale » (620) (annunziata nella seduta del 1° giugno 1994) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati MUZIO e BOLOGNESI.

**Assegnazione di proposte di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla II Commissione (Giustizia):

AMICI ed altri: « Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario » (778);

PECORARO SCANIO e INCORVAIA: « Modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale in materia di reati contro la pubblica amministrazione » (1175) (Parere alla I Commissione);

AYALA ed altri: « Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illecito finanziamento di partiti politici » (1239) (Parere della I Commissione);

S. 472. — Senatore RIZ: « Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato » (approvato dal Senato) (1286) (Parere della I, della III e della VI Commissione);

alla XII Commissione (Affari sociali):

CACCAVARI ed altri: « Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409, e istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri » (1083) (Parere della I, della II, della III, della V, della VII e della XI Commissione).

**Modifica nella costituzione
di un gruppo parlamentare.**

Il presidente del gruppo parlamentare del Partito popolare italiano, con lettera in

data 23 settembre 1994, ha comunicato che l'assemblea del gruppo il giorno 22 settembre scorso ha eletto il deputato Stefania Fuscagni componente del Comitato direttivo in sostituzione del deputato Rocco Buttiglione.

**Richiesta ministeriale
di parere parlamentare.**

Il ministro dell'ambiente ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con la legge 4 dicembre 1993, n. 493, la richiesta di parere parlamentare sul testo delle modifiche al Programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale adottato con delibera del CIPE del 21 dicembre 1993, approvate dalla Conferenza Stato-regioni.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VIII Commissione permanente (Ambiente). Tale parere dovrà essere espresso entro il 16 ottobre 1994.

**Annuncio di una risoluzione,
di interpellanze e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza una risoluzione, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.

**Annuncio di risposte scritte
ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 22 settembre 1994, a pagina 1207,

seconda colonna, le righe dalla ventiquattresima alla ventiseiesima sono sostituite dalle seguenti:

« COM(94)179 - Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, e la direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali ».

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 22 settembre 1994, a pagina 1208,

prima colonna, le righe dalla ventinovesima alla quarantesima sono soppresse.

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 1° agosto 1994, a pagina 912, seconda colonna, dalla tredicesima alla quindicesima riga, deve leggersi: « SOLAROLI: "Norme per la concessione di mutui agli enti locali da parte della Cassa depositi e prestiti per interventi di esproprio e in materia ambientale" (1075) », e non « SOLAROLI: "Norme per la concessione di mutui agli enti locali da parte della Cassa depositi e prestiti" (1075) », come stampato.

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 23 settembre 1994, a pagina 1225 seconda colonna, ventiseiesima riga, deve leggersi: « dell'imposta sul valore aggiunto », e non « delle imposte sul valore aggiunto », come stampato.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA12-60
Lire 500